

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA  | Presidente                                                |
| (RM) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) DEPLANO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) SICA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NOTARO  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 16/12/2025

### FATTO

Con ricorso del 9 giugno 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante ha rappresentato che il 26/07/2022 ha sottoscritto una richiesta di prestito finalizzato all'acquisto e all'installazione di una caldaia e altri accessori, nonché all'erogazione di una fornitura di energia elettrica (37.500 KW).

Ha precisato che *“gli impegni originariamente assunti non sono stati onorati”*.

Con lettera del 22/03/2024 la ricorrente ha messo in mora il fornitore.

Tanto premesso, la ricorrente domanda la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-*quinquies* TUB, con conseguente rimborso delle rate già pagate.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che il 26/07/2022 ha concesso al ricorrente un prestito finalizzato all'acquisto di un impianto di climatizzazione, per l'importo di 11.925,00 €.

L'impianto è stato correttamente consegnato e installato, come attestato dalle dichiarazioni di conformità del 05/08/2022, sottoscritto dalla stessa ricorrente.

La fornitura di energia elettrica cui fa riferimento la ricorrente è, invece, del tutto estranea al prestito e al contratto di vendita in questione.

Sicché la sua eventuale mancata erogazione non può incidere sull'efficacia del finanziamento.

Ne consegue che nell'odierno procedimento la ricorrente non ha fornito prova del presunto inadempimento del fornitore e della sua non scarsa importanza.

Nella fase di reclamo l'intermediario ha rigettato la richiesta di risoluzione avanzata dalla ricorrente, tenuto conto che i beni oggetto del prestito finalizzato erano stati regolarmente consegnati.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto della domanda.

In sede di repliche, parte ricorrente ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, la caldaia e gli altri elementi dell'impianto non sono stati *“messi in condizione di svolgere i loro compiti”*. La dichiarazione di conformità dell'impianto prodotta dall'intermediario riporta una firma falsa della ricorrente.

Inoltre, la fornitura di energia elettrica era parte integrante delle obbligazioni della società fornitrice. Infatti, il prezzo dei beni in sé risulta sproporzionato rispetto all'importo oggetto del finanziamento. L'inadempimento deve ritenersi di non scarsa importanza, in considerazione del rapporto tra l'importo finanziato e il valore di quanto consegnato, tenendo conto della promessa fornitura di energia elettrica. L'inadempimento del fornitore deve ritenersi dimostrato alla luce delle svariate comunicazioni intercorse con il ricorrente, nonché in considerazione della notevole eco mediatica che casi analoghi – relativi all'attività della stessa società fornitrice – hanno ricevuto. Nel controreplicare, l'intermediario ha ribadito quanto già affermato, sottolineando che la veridicità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di conformità non era mai stata contestata.

### DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 20/07/2023 con la convenuta, ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore.

Il Collegio di Coordinamento, sul punto, con decisione n. 12645/2021 ha chiarito che l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la previa messa in mora del fornitore;
- b) inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Ad ogni buon conto, spetta al cliente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza. In ogni caso, è dirimente la sussistenza del collegamento del contratto di finanziamento con il rapporto di fornitura.

Il ricorrente ha prodotto il contratto di acquisto di un sistema di *domotic building automation*, di una caldaia e di 13 valvole termostatiche, sottoscritto il 26/07/2022, per l'importo di 33.500,00 €.

Nel contratto è presente l'indicazione della rata del relativo finanziamento (165,71 € per 72 rate).

Il contratto prevedeva anche l'obbligo di installazione degli impianti per la società fornitrice. Viene prodotto, altresì, un "accordo promozionale", che fa riferimento a una "promo energia" di 37.500 KW. Il documento reca la firma della ricorrente, ma non è sottoscritto dal fornitore.

Non è prodotta, poi, la fattura della società fornitrice.

Il contratto di prestito finalizzato del 28/07/2022 prevede la voce "*detrazione climatizzazione*" quale bene oggetto di finanziamento e indica quale prezzo 33.500,00 €, ossia il prezzo del sistema di *domotic building automation*, di una caldaia e di 13 valvole termostatiche in base al contratto di fornitura. L'importo totale del credito è pari alla somma di 11.925,00 €.

Si prevede che il versamento del prezzo venga effettuato direttamente alla società fornitrice.

La società fornitrice risulta, inoltre, quale intermediario del credito.

In tale direzione, occorre osservare come il contratto riferito, sia pacificamente collegato con il contratto di fornitura.

Orbene, il punto controverso è se la fornitura di 37.500 KW di energia elettrica (peraltro riportata in un documento non sottoscritto dal fornitore) rientri tra le prestazioni del contratto di fornitura cui si collega il prestito finalizzato (come sostenuto dal ricorrente), oppure ne sia estranea (come affermato dall'intermediario). Ciò al fine di valutare se la sua eventuale mancata erogazione costituisca un inadempimento del fornitore ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB.

Sul punto, si osserva anzitutto che, in base all'art. 122, comma 1, lett. b) TUB, l'art. 125 *quinquies* TUB non trova applicazione ai "contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile". Il che sembra escludere in radice che possa parlarsi di un collegamento rilevante ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB con riferimento alla fornitura di energia elettrica (in tal senso v. Collegio di Roma decisione n. 2224 del 26/02/2025).

Quanto alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, si osserva che nell'atto introduttivo parte ricorrente afferma genericamente che *“gli impegni originariamente assunti non sono stati onorati”* dalla società fornitrice, ma non offre ulteriori elementi descrittivi circa l'inadempimento. Nella lettera di messa in mora trasmessa al fornitore, poi, l'inadempimento contestato riguardava esclusivamente la mancata fornitura di energia elettrica, mentre in tale missiva si affermava che la caldaia e le *“ulteriori apparecchiature a supporto”* erano state *“effettivamente messe in condizione di utilizzo”*.

In tale contesto, i Collegi territoriali (ex multis, Collegio di Milano, decisione 3944/024) hanno escluso che sussista un collegamento tra prestito e fornitura di energia, ritenendo che l'accordo promozionale per la fornitura di energia costituisca un negozio distinto dal contratto di acquisto e installazione dell'impianto e che solo quest'ultimo è collegato al finanziamento (cfr. in senso conforme, Collegio di Roma decisione n. 2224 del 26/02/2025).

In ordine alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, si osserva che nell'atto introduttivo parte ricorrente afferma genericamente che *“gli impegni originariamente assunti non sono stati onorati”* dalla società fornitrice, ma non offre ulteriori elementi descrittivi circa l'inadempimento. Nella lettera di messa in mora trasmessa al fornitore, poi, l'inadempimento contestato riguardava esclusivamente la mancata fornitura di energia elettrica, mentre in tale missiva si affermava che la caldaia e le *“ulteriori apparecchiature a supporto”* erano state *“effettivamente messe in condizione di utilizzo”*.

L'intermediario, oltretutto, produce una dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte sottoscritta dalla stessa ricorrente, in cui si dichiara che il 05/08/2022 l'impianto è stato correttamente consegnato e installato.

Parte ricorrente, nelle repliche, sostiene che la firma apposta in calce a tale dichiarazione di conformità sia falsa non producendo, tuttavia, alcuna perizia calligrafica a supporto (con ciò ponendosi in distonia – rispetto al profilo probatorio – dello stesso Collegio di Roma, decisione 2852/2025, il quale collega alla posizione di parte ricorrente l'onere di provare la non autenticità della sottoscrizione).

Non fosse sufficiente, non essendo stata prodotta la fattura, non è noto il prezzo dell'attività di installazione e, dunque, la sua incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Collegio di Roma decisione n. 2224 del 26/02/2025).

Considerando le evidenze documentali, codesto Collegio osserva che non sussiste il collegamento negoziale tra la prestazione di fornitura di energia (su cui vertono in via esclusiva le contestazioni del cliente) e il finanziamento oggetto di controversia. Non è quindi applicabile il rimedio previsto dall'art. 125-quinquies del TUB.

Ne consegue che il ricorso non può essere accolto.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**